



09 GIU. 2011

Nr. \_\_\_\_\_ Prof. \_\_\_\_\_  
C.N. \_\_\_\_\_ S.P.C. \_\_\_\_\_

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Ufficio II Contenzioso e Affari Legali

Roma, 13 maggio 2011

**OGGETTO:** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'assistente capo della Polizia di Stato, avverso la sanzione disciplinare del richiamo orale.

 AL

E, p.c.

**AL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI E AGENTI**

Divisione I

**SEDE**

In riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicato in oggetto, con il quale l'assistente capo ha impugnato la sanzione disciplinare del richiamo orale, si rappresenta quanto segue.

Con nota in data 29.11.2010, il citato dipendente, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 737/81, veniva richiamato al rispetto dei doveri derivanti dal Regolamento di servizio, con particolare riferimento a quelli di subordinazione gerarchica, di esecuzione degli ordini, nonché all'osservanza di un comportamento corretto verso superiori, pari qualifica e dipendenti.

Il richiamo orale in argomento trae origine dalla segnalazione effettuata dal responsabile dell'Ufficio, in ordine a talune anomalie verificatesi nell'espletamento delle attività svolte in data 11.10.2010 dall'assistente capo, il quale, in tale data, era stato comandato di servizio in qualità di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



Il responsabile della citata struttura, infatti, aveva evidenziato l'atteggiamento di scarsa collaborazione assunto dal dipendente nei suoi confronti, nel contrastare le direttive impartite nel quadro dell'utilizzo ottimale delle risorse umane e dei mezzi a disposizione.

Ebbene, quando il richiamo orale risulta irrogato per iscritto con comunicazione ufficiale, che ne comporta, quindi la conservazione agli atti, esso assume caratteristiche molto vicine al richiamo scritto e, pertanto, al pari di questo può essere soggetto al ricorso gerarchico, garantendo in tal modo al dipendente ogni possibilità di difesa dei suoi interessi legittimi.

Ciò anche nella considerazione che un richiamo orale nei termini di cui sopra, in quanto costituente presupposto per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 3, n. 1, del d.P.R. 737/1981 (che sanziona, con il richiamo scritto, la reiterazione di lievi mancanze), può essere ritenuto lesivo degli interessi del dipendente sanzionato, legittimando, così, l'ammissibilità del ricorso avverso tale misura, nonostante il suo carattere di oralità: tale è, peraltro, l'orientamento, ormai da tempo consolidato, della giurisprudenza (*ex multis*: C. di S., sez. I, parere n. 2472/2003 e n. 4137/2009).



Avverso, dunque, detto provvedimento inittivo (tale si palesa la nota in data 29.11.2010), adottato da codesta Dirigenza, è ammesso, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 737/81, ricorso gerarchico al Capo della Polizia o in via giurisdizionale, ma non il ricorso al Capo dello Stato, che è invece proponibile, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 21.11.1971, n. 1199, esclusivamente avverso gli atti amministrativi definitivi.

In considerazione, pertanto, dell'ammissibilità del ricorso avverso tale misura e del fatto che l'omessa o erronea indicazione nel provvedimento sanzionatorio del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, può dar luogo ad errore scusabile, si rende necessario comunicare all'interessato che il medesimo è rimesso in termini per la proposizione del ricorso gerarchico al Capo della Polizia, entro trenta giorni dalla notifica della presente comunicazione.

Si prega pertanto di notificare quanto sopra al dipendente, con preghiera di restituire, con la massima cortese urgenza, copia della relata di notifica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Iodice